

N. 623-785-1214-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MISURE PER LA  
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

*presentata alla Presidenza il 18 luglio 1997*

(Relatore: **MAGGI**)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

**n. 623**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALDELLI, BERTINOTTI, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI,  
EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, ARMANDO COSSUTTA,  
MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, DILIBERTO,  
GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, MANISCO, MAN-  
TOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI,  
NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, RIZZO, EDO ROSSI, SAIA,  
STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA**

Norme per il sequestro preventivo dei beni nei confronti di  
soggetti indagati per reati contro la pubblica amministrazione o  
contro il patrimonio

*Presentata il 9 maggio 1996*

**n. 785**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, SINISCALCHI**

Estensione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale  
di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai responsabili dei  
reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle  
norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici

*Presentata il 13 maggio 1996*

**n. 1214**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, FOLENA, CESETTI, ALTEA, CARBONI, SINISCALCHI, PARRELLI, LUCIDI, SERAFINI, SARACENI, MUSSI, SCHIETROMA, OLIVIERI**

Norme per il sequestro e la confisca dei beni nei confronti  
dei condannati per corruzione e concussione

*Presentata il 24 maggio 1996*

---

Onorevoli colleghi,

con il presente testo unificato si è voluto integrare l'articolo 321 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che quando si procede per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il giudice possa, sempre con decreto motivato, disporre il sequestro dei beni dell'indagato anche in assenza del presupposto di cui al primo comma dello stesso articolo e cioè il pericolo che « la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ».

Ciò in considerazione della particolare delicatezza della materia ed anche della possibile gravità dei danni patrimoniali cui è esposta la pubblica amministrazione, oltreché i cittadini che con essa vengono in contatto.

Per un principio basilare di garanzia si è voluto altresì limitare l'oggetto del sequestro dei beni dell'indagato al valore pari all'ingiusto profitto contestato, consentendo però al pubblico ministero la possibilità di accertamenti patrimoniali e finanziari al fine della individuazione dei beni sequestrabili.

È inoltre prevista la possibilità per l'indagato di richiedere al giudice per le indagini preliminari la nomina di un

curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, nomina che può avvenire anche ma non necessariamente nella persona indicata da colui che ha subito il sequestro nell'ambito degli iscritti nell'elenco speciale di professionisti di specifica competenza, depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice competente.

La normativa in oggetto prevede anche la possibilità per il pubblico ministero di richiedere il sequestro dei beni di imprese o di consorzi d'impresе, qualora risulti che l'indagato abbia agito in nome e per conto degli stessi.

Si è voluto escludere dal novero dei delitti contro la pubblica amministrazione che sono oggetto specifico del presente testo unificato, l'abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale, fattispecie particolarmente diffusa e discutibile — notoriamente ora soggetta a revisione legislativa — al fine di evitare il rischio di penalizzazioni eccessive o inammissibili.

Si è voluto ancora definire la natura giuridica degli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici qualificandoli « esercizio di pubblica funzione » per evitare qualunque dubbio o equivoco interpretativo in sede applicativa.

Da ultimo si è previsto che a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 comma secondo del codice di procedura penale (patteggiamento), il giudice disponga la confisca dei beni sequestrati che sono « acquisiti di diritto e

gratuitamente al patrimonio di sponibile del comune nel cui territorio si trovano » e ciò per evidenti ragioni di opportunità.

Si è comunque esclusa, per ovvie ragioni di equità, la possibilità di disporre la confisca nell'ipotesi in cui sia stata concessa in sentenza l'attenuante del risarcimento del danno.

Si segnala, infine, che le proposte di legge n. 623 e abbinata, sulla base delle quali è stata approvato il presente testo unificato, non erano state assegnate ad alcuna Commissione per l'espressione del rispettivo parere.

MAGGI, *Relatore.*

TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Norme in materia di sequestro e confisca  
per reati contro la pubblica amministrazione.**

ART. 1.

*(Norme in materia di sequestro preventivo).*

1. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Quando si procede per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché per i reati previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il giudice può disporre, con decreto motivato ed anche in assenza dei presupposti di cui al comma 1, il sequestro dei beni dell'indagato nei limiti del valore pari all'ingiusto profitto contestato. A tal fine il pubblico ministero può disporre accertamenti patrimoniali e finanziari nei confronti dell'indagato al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro.

1-*ter*. L'indagato che ha subito il sequestro può chiedere, con istanza diretta al giudice per le indagini preliminari, la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo. Il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, nomina il curatore anche nella persona indicata da colui che ha subito il sequestro, tra coloro il cui nome risulti nell'elenco speciale di professionisti di specifica competenza, depositato presso la cancelleria del tribunale fallimentare della sede del giudice per le indagini preliminari precedente. Nel decreto di nomina del curatore il giudice per le indagini preliminari stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le misure idonee a rendere più sicura la custodia e l'amministrazione dei beni ».

## ART. 2.

*(Sequestro dei beni di imprese o di consorzi di imprese).*

1. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora risulta che l'indagato abbia agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, il pubblico ministero può richiedere il sequestro dei beni dell'impresa o del consorzio di imprese stessi, ai sensi dell'articolo 321, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale.

## ART. 3.

*(Natura degli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti).*

1. Ai fini della presente legge gli atti di gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici costituiscono esercizio di pubblica funzione.

## ART. 4.

*(Norme in materia di confisca).*

1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice dispone la confisca dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 321, commi 1-bis e 1-ter, del codice di procedura penale. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Non si procede a confisca allorché sia stata riconosciuta in sentenza la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 6), del codice penale.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 623 d'iniziativa dei deputati  
Galdelli ed altri**

## ART. 1.

*(Misure patrimoniali).*

1. Nei confronti delle persone sottoposte a indagini per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1 del presente articolo, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Il decreto di sequestro di cui al comma 1 del presente articolo è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale e dell'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro di cui al comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo codice.

5. L'interessato può chiedere, ai fini del dissequestro dei beni oggetto della misura

cautelare, di essere ammesso alla prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia.

6. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

7. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

## ART. 2.

*(Sequestro e confisca di beni dell'impresa).*

1. Per i delitti contro la pubblica amministrazione, nonché per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, n. 1, e 640-bis del codice penale, e qualora risulti che il soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulti altresì che dall'attività per la quale si procede sia derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate dall'articolo 1 della presente legge sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato

delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale, ai fini del dissequestro dei beni oggetto della misura cautelare, può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

ART. 3.

*(Nomina del curatore).*

1. In tutti i casi di sequestro preventivo di cui agli articoli 1 e 2, la persona che ha

subito il sequestro, o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, può chiedere, con istanza diretta al giudice per le indagini preliminari, la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti alla misura cautelare.

2. Il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, nomina il curatore indicato da colui che ha subito il sequestro.

3. Nel decreto di nomina del curatore di cui al comma 2 il giudice per le indagini preliminari stabilisce i criteri ed i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e l'amministrazione dei beni.

**n. 785 d'iniziativa dei deputati  
Pecoraro Scanio, Siniscalchi**

ART. 1.

1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, si applicano ai responsabili delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 4 della

legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e agli articoli 317, 319, 320 e 648 del codice penale.

ART. 2.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro i quali hanno la responsabilità della gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici sono considerati pubblici ufficiali.

**n. 1214 d'iniziativa dei deputati  
Bonito ed altri**

ART. 1.

1. In caso di condanna per corruzione e concussione è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

ART. 2.

1. Nel corso del procedimento l'autorità giudiziaria dispone il sequestro delle cose

che possono essere confiscate a norma dell'articolo 1.

2. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove i beni si trovano.

ART. 3.

1. Il denaro ed i beni confiscati sono destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nelle regioni del Mezzogiorno.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

